



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 23.03.2000

Modificato in seguito a richiesta di chiarimenti del CO.RE.CO. con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 24/05/2000, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 31/05/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24/09/2008.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/2010.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/07/2012.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/05/2016

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare in ambito comunale i servizi inerenti la polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e alla custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune, il controllo e l'ordine nei cimiteri spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
- 2) Il Medico igienista dell'AUSL competente per territorio controlla il funzionamento dei cimiteri sotto il profilo igienico-sanitario e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio, prescrivendo se necessario misure speciali d'urgenza nell'interesse della salute pubblica.
- 3) La vigilanza di polizia mortuaria viene esercitata dall'Ufficio di Stato Civile, sotto la cui sorveglianza vi è l'addetto alla custodia dei cimiteri: sono di competenza del suddetto ufficio la redazione degli ordinativi delle operazioni cimiteriali, la fissazione dei funerali e dei trasporti funebri, l'assegnazione delle sepolture e la tenuta dei registri cimiteriali.
- 4) All'Ufficio Tecnico Comunale spettano i collaudi di tutti i lavori, le verifiche tecniche sulle condizioni di conservazione degli stabili comunali ed in generale la competenza in ordine all'edilizia e agli adempimenti tecnici e manutentivi nei cimiteri.

ART. 3 - SERVIZI CIMITERIALI

- 1) I servizi cimiteriali, consistenti nelle tumulazioni, inumazioni, trasferimenti di salme, esumazioni, estumulazioni ed altre operazioni cimiteriali, diserbo, riordino, pulizia, ecc. nei cimiteri comunali del capoluogo e delle frazioni, vengono assicurati attraverso una delle forme di gestione contemplate dall'art 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Ove tali servizi non vengano gestiti in economia, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai capitoli contrattuali.
- 2) Le operazioni cimiteriali vengono effettuate in ottemperanza delle disposizioni del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e del presente regolamento.
- 3) Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, così come le esumazioni e le estumulazioni, sono riservate esclusivamente al Comune o all'eventuale ditta specializzata concessionaria del servizio.

ART. 4 - RESPONSABILITA'

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi

o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito, così come per situazioni causate o provocate dall'eventuale ditta concessionaria del servizio.

- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
 - d) il servizio di osservazione dei cadaveri nei casi di cui all'art. 12 del D.P.R. 285/90.
- 2) Gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita delibera della Giunta Comunale.

ART. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, presso l'ufficio di Stato Civile sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico cartaceo, i registri cimiteriali compilati cronologicamente dagli addetti. Tali registri sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 2) Sono inoltre disponibili per il pubblico nell'ufficio di Stato Civile:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero del capoluogo;
 - b) copia del presente regolamento, nonché del D.P.R. 285/90;
 - c) l'orario dei funerali disposto con ordinanza del Sindaco;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali prossime alla scadenza che dovranno essere estumulate;
 - e) l'elenco dei campi e delle sepolture a terra soggette a prossima esumazione ordinaria;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI MORTE

- 1) Di ogni decesso deve essere dato avviso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato entro il termine di ventiquattro ore dalla morte al fine di ottenere l'autorizzazione al seppellimento del cadavere che, ai sensi dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, di norma non potrà essere rilasciata prima che siano decorse almeno ventiquattro ore dal decesso.
- 2) Tale dichiarazione deve essere fatta da un congiunto oppure da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, fornendo all'Ufficiale dello Stato Civile le generalità ed i dati riguardanti l'età, il sesso e lo stato civile del defunto. Se la morte si è verificata fuori dall'abitazione del defunto la dichiarazione può anche essere resa da persone che ne sono informate.
- 3) In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere l'avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, nel termine fissato al primo comma, con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D. 9 luglio 1939 n. 1238.
- 4) A prescindere dai casi di cui ai precedenti commi, chiunque rinvenga in luogo pubblico o privato un cadavere, parti di esso, resti mortali od ossa umane, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità comunale. L'obbligo si estende anche al rinvenimento di feti nati morti e di prodotti abortivi di qualsiasi età di gestazione.
- 5) Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età, non dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'AUSL competente. La domanda di seppellimento, presentata dai parenti o da chi per essi alla citata AUSL, deve essere accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. A richiesta dei genitori nei cimiteri possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

- 1) Ai sensi dell'art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico hanno l'obbligo, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la malattia da essi ritenuta causa della morte. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dal decesso su apposita scheda ISTAT, distinta a seconda che si tratti di maschio o femmina, dal medico curante o, per coloro che sono deceduti senza assistenza medica, dal medico necroscopo.
- 2) Nel caso possa esservi il dubbio di una causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 - ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

- 1) In ogni caso la morte di una persona dovrà essere sempre accertata dal medico necroscopo, il quale dovrà rilasciare apposito certificato con l'indicazione della causa di morte e del periodo di osservazione. Sulla base di tale certificato e, quando non si tratti di decesso dovuto a causa delittuosa, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura ed il trasporto della salma.
- 2) La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore, salvo i casi di cui agli artt. 8,9,10 del D.P.R. 285/90.

ART. 10 - NULLA – OSTA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

- 1) Nei casi di morte dovuta a reato e di norma nei casi di morte violenta, fermo l’obbligo dell’accertamento sanitario ai sensi dell’articolo precedente, l’autorizzazione alla sepoltura e al trasporto del feretro saranno subordinati al nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.
- 2) Nel caso di rinvenimento di membra e di ossa umane o di parti di cadavere, successivamente all’esame delle stesse da parte del medico incaricato, il trasporto e la sepoltura potranno essere disposti solo in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria alla quale saranno stati comunicati i risultati degli accertamenti medici.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 11 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- 1) Di nessun cadavere può di norma essere consentita l'autopsia, l'imbalsamazione o altri trattamenti conservativi, la congelazione, la conservazione in frigorifero, la tumulazione, l'inumazione o la cremazione prima che siano trascorse ventiquattro ore di osservazione a partire dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, nonché accertamento alla morte mediante registrazione elettrocardiografica continua di durata non inferiore a venti minuti primi.
- 2) In caso di morte improvvisa e quando vi possono essere dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta sino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non disponga l'accertamento strumentale di cui al comma precedente.
- 3) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva oppure il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente medico dell'AUSL, il Sindaco potrà ridurre il periodo di osservazione nel luogo del decesso a meno di ventiquattro ore.

ART. 12 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- 1) Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 285/90, durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nei confronti dei cadaveri deceduti per malattia infettivo-diffusiva dovranno essere adottate le misure cautelative eventualmente prescritte dal medico igienista della competente AUSL al fine di evitare il contagio.

ART. 13 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

- 1) Il cimitero del capoluogo è provvisto di camera mortuaria, adibita anche a deposito di osservazione dei cadaveri nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/90, nonché di obitorio.

CAPO IV - FERETRI

ART. 14 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

- 1) Trascorso il periodo di osservazione di cui al precedente art. 11 e di cui agli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è possibile procedere alla chiusura del feretro.
- 2) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
- 3) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, solo madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico igienista dell'AUSL competente per territorio detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
- 6) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato dal Sindaco.

ART. 15 - FERETRI

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, nonché alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90;
 - qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni di norma sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli o di fori di opportune dimensioni che devono essere praticati anche sul fondo della cassa metallica al fine di evitare che l'acqua stagnante nella stessa impedisca di fatto la mineralizzazione della salma, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, chiusa ermeticamente con saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli articoli 30, 31 e 77 del D.P.R. 285/90;
 - c) per i trasporti all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano gli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90;
 - d) per trasferimento da Comune a Comune:
 - con percorso superiore a 100 km, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno, come previsto dall'art. 30 del citato D.P.R. 285/90;
 - con percorso fino a 100 km, è sufficiente il feretro di legno a norma del citato art. 30, punti 5 e 13 del D.P.R. 285/90;
 - e) per cremazione:
 - in caso di trasporto entro 100 km è sufficiente la sola cassa di legno;
 - in caso di trasporto oltre i 100 km è necessaria la duplice cassa di metallo e di legno.
- 2) I trasporti di salme di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se necessario, da parte del medico igienista dell'AUSL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
- 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, di norma devono essere praticate idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5) Per l'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno è autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
- 6) E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 31 del citato D.P.R. 285/90.
- 7) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 8) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- 9) Su ogni feretro deve essere applicata una targhetta metallica con il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 16 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa mortuaria, sulla base di apposita richiesta, per le salme di persone residenti in vita nel Comune ed appartenenti esclusivamente a famiglie in comprovato stato di bisogno, sempre che non vi siano persone od enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 17 - TRASPORTI FUNEBRI

- 1) Il trasporto dei cadaveri nei cimiteri comunali può essere a carico del Comune nel caso di cui al precedente art. 5 1° comma lett. b).
- 2) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o dell'ufficiale di Stato Civile, la quale deve essere consegnata al custode dei cimiteri.
- 3) Per quanto riguarda i carri funebri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.
- 4) Il medico igienista dell'AUSL competente per territorio vigila e controlla sulle condizioni igienico-sanitarie di trasporto delle salme.

ART. 18 - ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

- 1) Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
- 2) Per ogni trasporto funebre nel territorio del Comune è dovuto un diritto sull'autorizzazione al trasporto. L'ordinativo di pagamento verrà emesso dall'ufficio di Stato Civile.
- 3) Il servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

ART. 19 - ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con identico provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
- 2) Il Responsabile del servizio di Stato Civile, eventualmente in accordo con la ditta appaltatrice dei trasporti funebri in caso di servizio appaltato a concessionario, fisserà l'ora dei funerali di norma secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

ART. 20 - MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO

- 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve o più sicuro; nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
- 2) I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.
- 3) In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 15; inoltre se il trasporto, di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90, è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che con mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

- 4) I morti giacenti sul suolo pubblico o lungo la via, per infortunio o morte accidentale, verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA

- 1) Il trasporto di salma per il cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco o dall'Ufficiale dello Stato Civile o funzionario a ciò delegati a seguito di domanda degli interessati o dell'incaricato delle pompe funebri.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) L'autorizzazione al trasporto deve essere consegnata all'incaricato del trasporto e costituisce, assieme all'autorizzazione al seppellimento, la documentazione necessaria che deve essere consegnata all'addetto alla custodia del cimitero, una volta che la salma o i resti mortali siano giunti a destinazione.
- 4) Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto viene concessa, osservate le norme di cui all'art. 25 commi 1 e 2 del D.P.R. 285/90.
- 5) Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco o dall'Ufficiale dello Stato Civile o funzionario a ciò delegati, sulla base di quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. 285/90. Anche il trasporto delle ceneri in altro Comune è sottoposto ad autorizzazione del Sindaco.
- 6) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

ART. 22 - TRASPORTO DI SALME DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE E PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

- 1) Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il medico igienista dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione presso il cimitero anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi la sepoltura.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il medico igienista dell'AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 23 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del citato Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento sopra citato.

ART. 24 - TRASPORTO DI RESTI MORTALI E CENERI

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile o funzionario a ciò delegati.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui ai citati artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

ART. 25 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

- 1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) Tale trasporto è gratuito.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 26 - CIMITERI COMUNALI

- 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune dispone di cimitero a sistema di inumazione e tumulazione per il centro urbano e le frazioni, provvedendo al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - Civico o del Capoluogo;
 - Banzola;
 - Bargone;
 - Cangelasio;
 - Marzano;
 - San Giovanni in Contignaco;
 - San Nicomede;
 - San Vittore;
 - Scipione Castello;
 - Tabiano Castello.
- 2) Il Comune può, con Comuni contermini, costituire consorzi per l'esercizio in comune di un cimitero con la ripartizione delle spese di impianto e di manutenzione in ragione della popolazione.

ART. 27 - RICEVIMENTO SALME NEI CIMITERI

- 1) Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti nei campi comuni, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone che, ovunque decedute, avevano in vita la residenza nel Comune.
- 2) Sono altresì accolti nei cimiteri:
 - a) i cadaveri delle persone concessionarie, nei cimiteri, di sepoltura privata individuale o di famiglia o comunque aventi diritto a tale sepoltura, indipendentemente dalla residenza o dal luogo del decesso o concessionarie di sepolture speciali;
 - b) i nati morti, i feti, i prodotti del concepimento, i resti mortali e le ceneri delle persone elencate ai commi 1 e 2.
- 3) In subordine e nei limiti degli spazi a terra disponibili, è altresì consentita l'inumazione nei campi comuni delle salme delle persone nate a Salsomaggiore Terme che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno dieci anni e delle salme delle persone nate a Salsomaggiore Terme che al momento del decesso abbiano un parente fino al 4° grado residente nel Comune.
- 4) Nei cimiteri frazionali sono di preferenza accolti, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, i cadaveri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nelle rispettive frazioni.

ART. 28 - SPAZI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

- 1) Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune per inumazioni ordinarie decennali, sia per adulti, sia per minori di dieci anni;
 - b) loculi, costruiti dal Comune, per la tumulazione di salme;
 - c) cellette ossario o cinerarie, costruite ad opera del Comune, per la conservazione di resti mortali e ceneri;

- d) aree per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività od individuali, ad es. tombe ipogee familiari, tombe monumentali;
 - e) ossari comuni, destinati a raccogliere i resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, sottratti alla vista del pubblico;
 - f) cinerario comune, nel cimitero del capoluogo, per la raccolta in comune delle ceneri provenienti da cremazione.
- 2) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 29 - DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SALME

- 1) Ogni feretro deve essere accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e, se proviene da altro Comune o dall'estero, dall'autorizzazione al trasporto salma. In mancanza della prescritta documentazione, il custode dei cimiteri non potrà ricevere la salma per essere inumata o tumulata.
- 2) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

CAPO II - INUMAZIONE

ART. 30 - SEPOLTURE PER INUMAZIONE

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate a titolo gratuito ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree di concessione.

ART. 31 - CAMPI COMUNI

- 1) Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, minerologica, alle proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
- 2) Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, ad opera del custode dei cimiteri, cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 32 - MODALITA' DI INUMAZIONE

- 1) Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, come previsto dalla lettera a) di cui all'art. 15 primo comma del presente regolamento ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 2) Per calare un feretro in una fossa si avrà la massima cura e rispetto: l'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro; deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito ricoperta.

ART. 33 - CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

- 1) Ogni fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
- 2) Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato; le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore a dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 34 - CIPPI, LAPIDI E COPRITOMBA SULLE FOSSE A TERRA

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo fornito dal Comune, di materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, sul quale verrà applicata a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di morte ed eventuale data di nascita del defunto.
- 2) A richiesta dei privati sulle fosse è consentita, in sostituzione del cippo, l'installazione di copritomba e lapidi, le quali devono essere di materiale resistente e non facilmente deperibile come marmo o pietra ornamentale.

- 3) Le misure dei copritomba devono essere le seguenti: sulle fosse per adulti m. 1,80 di lunghezza, m. 0,80 di larghezza e m. 0,40 di altezza massima; sulle fosse per bambini m. 1,50 di lunghezza massima, m. 0,50 di larghezza e m. 0,30 di altezza massima. In ogni caso il copritomba deve avere una superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.
- 4) Le misure delle lapidi non devono superare m. 1,50 di altezza e m. 0,50 di larghezza sulle fosse per adulti, nonché m. 1,20 di altezza e m. 0,40 di larghezza sulle fosse per bambini.
- 5) Le lapidi ed i copritomba devono portare inciso o riportato con lettere metalliche almeno il nome, cognome e data di morte del defunto. L'eventuale epigrafe dovrà contenere esclusivamente una breve iscrizione di commemorazione dell'estinto o frasi di circostanza secondo gli usi e le consuetudini; essa non dovrà riportare frasi ingiuriose od offensive nei confronti di persone viventi e non, Istituzioni ed Organi dello Stato o Confessioni Religiose di ogni genere. L'avente causa del defunto sarà responsabile del contenuto della scritta. Dell'avvenuta posa in opera dei manufatti gli aventi causa dovranno informare per atto scritto l'ufficio di Stato Civile.
- 6) Ogni monumento o lapide non conforme a quanto prescritto nel presente regolamento sarà rimosso senza preavviso a cura del Comune e le spese saranno poste a carico dell'avente titolo.
- 7) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione delle sepolture, dai cimiteri potranno essere rimossi d'ufficio, a spese degli aventi causa, i monumenti, le lapidi, i copritomba pericolanti, indecorosi o la cui manutenzione difetti a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
- 8) La posa delle lapidi o dei monumenti è a cura e spese dell'avente causa, il quale dovrà inoltre provvedere a proprie spese alla rimozione del manufatto in occasione dell'esumazione della salma per scadenza del periodo di inumazione o a richiesta dell'ufficio competente, ogni qualvolta se ne rendesse necessario lo smontaggio per eventuali esumazioni straordinarie, trasferimento del feretro in altra sepoltura, ecc.

CAPO III

Sezione I - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 35 - SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Le concessioni in uso di sepolture private, si distinguono in concessioni aventi per oggetto:
 - a) manufatti individuali costruiti dal Comune come loculi e cellette ossario per resti mortali e ceneri;
 - b) aree per costruzione, a cura e spese dei privati, di sepolture per famiglie o collettività, come ad esempio tombe ipogee familiari, ecc.
- 2) Il rilascio delle concessioni cimiteriali è subordinato al contratto di concessione stipulato con l'Amministrazione Comunale e al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 4) Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
- 5) Per quanto concerne le modalità di tumulazione si applicano le norme di cui alla lettera b) dell'art. 15 comma 1° del presente regolamento.
- 6) Per l'operazione di tumulazione, così come per le altre operazioni cimiteriali, l'avente causa dovrà corrispondere una tariffa approvata con delibera di Giunta Comunale per diritti per prestazioni cimiteriali.

ART. 36 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Mediante le concessioni cimiteriali il Comune trasferisce ai privati il diritto d'uso di una sepoltura, cioè il diritto di disporne per un periodo di tempo determinato, mantenendo integro il diritto alla nuda proprietà dei manufatti o delle aree.
- 2) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali, esso non può essere trasferito a terzi, alienato o permutato, pena la decadenza immediata della concessione, ma solo retrocesso al Comune.

ART. 37 - RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI

- 1) Chi presenta domanda di una concessione cimiteriale o di un servizio cimiteriale (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasporto, ecc.) o l'apposizione di lapidi e così via al Comune, si presume che agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti i parenti interessati, assumendosene in ogni caso la responsabilità e gli oneri conseguenti nei confronti del Comune.
- 2) Il Comune, salvo eventualmente a provvedere al seppellimento provvisorio, si terrà estraneo alle vertenze in materia di tombe, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo oppure non sia intervenuta sentenza definitiva del giudice.

Sezione II - CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE: LOCULI E CELLETTE

ART. 38 - ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

- 1) L'assegnazione delle concessioni in uso dei loculi può verificarsi non solo in presenza della salma, ma qualora non vi sia carenza di loculi e salvo diversa disposizione della Giunta Comunale, anche a persone viventi.
- 2) La concessione del diritto d'uso di cellette ossario e cinerarie avviene, di norma, in presenza dei resti mortali o delle ceneri.
- 3) L'assegnazione avviene, secondo la scelta dei richiedenti la concessione, esclusivamente tra le sepolture disponibili.

ART. 39 - CONCESSIONI CIMITERIALI

- 1) Per ottenere una concessione cimiteriale relativa ad un loculo o una celletta, l'interessato dovrà sottoscrivere una domanda, sulla base della quale verrà redatto il contratto di concessione di diritto d'uso, nonché corrispondere, mediante apposito versamento al Tesoriere comunale, la tariffa del manufatto prevista da delibera di Giunta Comunale e sostenere le spese di contratto.
- 2) Gli avelli sono ceduti in uso senza lapide, la quale dovrà essere fornita dal concessionario nel termine di sei mesi dalla data della concessione: dell'apposizione della lapide verrà data apposita comunicazione all'ufficio di Stato Civile. La lapide verrà apposta ad opera del Comune o dell'eventuale ditta concessionaria del servizio contro pagamento della tariffa prevista. I loculi di nuova costruzione possono essere ceduti completi di lapide.
- 3) Nelle sepolture private costruite dal Comune la tariffa della concessione copre anche gli oneri di manutenzione che eventualmente si rendessero necessari sulle sole parti strutturali dei manufatti (solette, pareti divisorie, solai di copertura), mentre restano a carico dei concessionari la manutenzione delle lapidi e parti decorative installate e fatte costruire dai titolari stessi, nonché l'ordinaria pulizia e l'eventuale illuminazione votiva.

ART. 40 - DIRITTO ALLA TUMULAZIONE

- 1) Nei loculi non potrà essere tumulato che un solo feretro e il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona a nome della quale è stata fatta la concessione. Nelle cellette ossario potranno essere tumulate al massimo una cassetina di resti mortali e un'urna di ceneri oppure due urne, nei limiti della capienza della celletta.
- 2) I loculi ceduti a disposizione possono essere fruiti anche da parenti fino al secondo grado, sia in linea retta che collaterale, dei titolari senza alcun esborso e previo consenso dei titolari medesimi.
- 3) E' ammessa l'introduzione di una o due cassetine di resti mortali di persone appartenenti alla famiglia o parenti stretti della salma che già si trova tumulata nello stesso loculo, previo eventuale pagamento per l'inserimento di ciascuna cassetina della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale”;

ART. 41 - DURATA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO

- 1) I loculi costruiti dal Comune per la tumulazione di salme sono concessi per un periodo di anni quaranta, salvo il rinnovo. Le cellette ossario o cinerarie, per la tumulazione di resti mortali o ceneri, sono concesse per un periodo di anni quaranta, senza possibilità di rinnovo. La durata delle concessioni è computata dal giorno della sottoscrizione della domanda di concessione cimiteriale.

- 2) Nel caso di concessione di loculo, il cui uso è per vivente, il concessionario o gli aventi causa dovranno corrispondere al Comune, prima della tumulazione della salma, il corrispettivo di tanti quaresimi della tariffa quarantennale in vigore, per quanti sono gli anni o frazioni di anno di sopravvivenza, dovendo la salma in ogni caso rimanere tumulata per non meno di quaranta anni dal decesso. Non si fa luogo al rinnovo della concessione se non sono decorsi almeno sei mesi dalla data di stipula del contratto di concessione cimiteriale a favore di vivente.
- 3) Il periodo di concessione quarantennale per i loculi è rinnovabile alla scadenza della concessione, salva diversa disposizione della Giunta per accertata carenza di loculi nei cimiteri, per un periodo massimo di venti anni; in questo caso la tariffa da applicare sarà costituita dal corrispettivo di tanti quaresimi della tariffa quarantennale in vigore per quanti sono gli anni o eventualmente le frazioni di anno di rinnovo, oltre alle spese contrattuali.
- 4) Nel caso di mancato rinnovo della concessione, il Comune riprende la piena disponibilità del loculo che concederà in uso per altre sepolture. I resti mortali così estumulati verranno collocati a seconda dei casi nell'ossario comune, nelle cellette ossario se viene richiesta una sepoltura privata o, se necessario, inumati in campo comune per il tempo richiesto per la mineralizzazione.

ART. 42 - TARIFFA DI CONCESSIONE LOCULI

- 1) Ogni nuova concessione o rinnovo di un precedente contratto comporta il pagamento, in unica soluzione, dell'apposita tariffa e delle spese contrattuali in vigore al momento della stipulazione del nuovo contratto.
- 2) Su richiesta dell'interessato ed a fronte di particolari situazioni economico-sociali da valutarsi discrezionalmente, il Comune sulla base di direttive della Giunta può autorizzare, ad esclusione dei casi di rinnovo per scadenza concessione previsti dal comma 3 del precedente art. 41, il versamento della tariffa di concessione del loculo in quattro rate trimestrali. Resta inteso che in occasione del pagamento della prima rata, il concessionario dovrà versare anche l'intero importo delle spese contrattuali in vigore.
- 3) In caso di mancato versamento degli oneri concessori il Comune si riserva il diritto all'estumulazione della salma ed al successivo seppellimento in fossa comune con addebito al richiedente delle spese sostenute.

ART. 43 - RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare, previa domanda dell'interessato, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculo o celletta a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o da resti mortali o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- 2) Nel caso di retrocessione di loculi e cellette ossario già utilizzati, entro tre anni dalla data della stipula della concessione, il Comune concede un rimborso pari ai cinque decimi della tariffa corrisposta all'atto della concessione con esclusione delle spese di contratto.
Nel caso di retrocessione di loculi e cellette ossario ceduti a disposizione, entro tre anni dalla data della stipula della concessione, il Comune concede un rimborso pari ai sette decimi della tariffa corrisposta all'atto della concessione con esclusione delle spese di contratto.
In entrambi i casi, per i loculi e cellette di ultima costruzione ceduti provvisti di lapide, il rimborso verrà effettuato detratto il prezzo della lapide, se utilizzata.
- 3) Dopo il termine di tre anni è consentita la retrocessione, previa domanda, senza diritto ad alcun rimborso.
- 4) Le spese per le operazioni cimiteriali derivanti dalla retrocessione sono a carico del richiedente e la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Successivamente il Comune riprenderà piena disponibilità del loculo e della celletta ossario.

ART. 44 - RETROCESSIONE DA CONCESSIONE DI LOCULO A PERPETUITA'

- 1) Il Comune ha altresì la facoltà di accettare, previa domanda dell'interessato ed indipendentemente dal tempo decorso dall'assegnazione del loculo, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale in loculi concessi a perpetuità.
- 2) Le spese per le operazioni cimiteriali derivanti dalla retrocessione sono a carico dell'avente causa e la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Successivamente il Comune riprenderà piena disponibilità del manufatto che potrà essere dato nuovamente in concessione.
- 3) Nel caso di concessioni perpetue il Comune disciplina le modalità di partecipazione da parte degli aventi diritto agli oneri di manutenzione delle parti comuni od ai costi di gestione del complesso cimiteriale secondo criteri che verranno definiti.

ART. 45 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI LOCULI

- 1) I loculi possono essere concessi provvisoriamente in seguito a carenza od esaurimento delle sepolture disponibili: la concessione non dovrà comunque superare i due anni computati dalla data di tumulazione del feretro. Le modalità e la determinazione delle tariffe speciali saranno stabilite dalla Giunta Comunale.
- 2) Per le stesse ragioni è consentita anche la tumulazione provvisoria, all'interno di cappelle di famiglia aventi sepolture libere, di salme di persone estranee al concessionario e ai suoi eredi.
- 3) Decorso il termine sopra indicato senza che gli interessati abbiano provveduto al trasferimento della salma nella sede definitiva, previo invito ad adempiere da parte degli aventi titolo, il Comune potrà procedere all'estumulazione e alla successiva sepoltura del feretro nei campi comuni a spese dei famigliari dell'estinto.

ART. 46 - LAPIDI

- 1) Entro sei mesi dalla sepoltura della salma gli aventi causa devono provvedere, a proprie spese, a fare collocare le lapidi per i loculi che ne sono sprovvisti, previa comunicazione all'ufficio dello Stato Civile.
- 2) Per quanto concerne il materiale, le caratteristiche delle lapidi e delle epigrafi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 34 del presente regolamento; il colore sarà deciso dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tali manufatti.
- 3) Le norme sopracitate producono effetti anche per le lapidi all'interno delle cappelle di famiglia e per tutte le iscrizioni che gli interessati vorranno applicare sui marmi delle tombe private.
- 4) Le lapidi non conformi alle citate prescrizioni saranno rimosse senza preavviso a cura del Comune e le spese saranno poste a carico dell'avente causa del defunto.
- 5) In caso di incuria, si applicano le norme di cui al 7° comma dell'art. 34 del presente regolamento.
- 6) Sui loculi e sulle cellette ossario è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalle lapidi oltre 10 cm.

Sezione III - SEPOLTURE COSTRUITE DAI PRIVATI SU AREE AVUTE IN CONCESSIONE

ART. 47 - CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

- 1) Il Comune può concedere a privati cittadini e ad enti l'uso di aree, previste da apposito piano regolatore cimiteriale comunale, per la costruzione di sepolture private per famiglie e collettività, come tombe ipogee, tombe monumentali, e così via.
- 2) Alle sepolture su aree in concessione si applicano le norme di cui agli artt. da 92 a 95 del D.P.R.285/90, sia in materia di durata delle concessioni, che di titolarità del diritto di sepoltura.
- 3) Le suddette concessioni non danno il diritto alla proprietà delle aree, ma soltanto il diritto di disporne per la tumulazione delle salme. E' riconosciuta invece ai concessionari la proprietà dei manufatti realizzati a cura e spese dei medesimi sulle stesse aree.
- 4) Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le aree in concessione non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

ART. 48 - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI AREE

- 1) Le concessioni di aree sono autorizzate con provvedimento del Dirigente sulla base di appositi criteri individuati con atto di Giunta Comunale e sono subordinate al pagamento presso la Tesoreria comunale, in unica soluzione, del corrispettivo stabilito.
- 2) Tali concessioni di diritto d'uso di aree devono risultare da apposito atto contenente l'individuazione delle concessioni, le clausole, le condizioni delle medesime e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso: in particolare la natura delle stesse, la loro identificazione, il numero dei posti salma, la durata, i concessionari, le salme destinate ad esservi accolte e i criteri per la precisa individuazione degli aventi titolo alla sepoltura, gli obblighi e gli oneri, ivi comprese le condizioni di decadenza, nonché la decorrenza.
- 3) Le spese relative al contratto sono a totale carico del concessionario.

ART. 49 - PROGETTI DI COSTRUZIONE E COLLAUDI

- 1) Le concessioni in uso di aree impegnano i concessionari alla sollecita presentazione dei singoli progetti di costruzione di sepolture private che, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 285/90, debbono essere approvati dal Comune su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale e del medico igienista dell'AUSL competente.
- 2) All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che potranno essere accolte.
- 3) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 4) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero; il Comune può imporre particolari prescrizioni riguardanti il termine di ultimazione dei lavori e le modalità di esecuzione, pena la decadenza della concessione.
- 5) Tali sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno dei cimiteri.

- 6) Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto approvato, sentito il parere del medico igienista. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.
- 7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 50 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI TOMBE PRIVATE

- 1) A norma della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90 le concessioni anzidette sono a tempo determinato, di durata novantanovenale, salvo rinnovo.
- 2) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/2/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, potranno essere revocate una volta trascorsi 50 anni dalla data di tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto alle necessità del Comune e non sia possibile procedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
- 3) Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 51 - AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA

- 1) Come previsto dal primo comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture private in tombe di famiglia è concesso, fino al completamento della capienza del sepolcro e salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione:
 - a) ai concessionari e ai loro familiari;
 - b) all'ente concessionario (corporazione, fondazione, istituto, ecc.).
- 2) Per quanto riguarda il punto di cui alla lettera a) è consentita la tumulazione, oltre che della salma del concessionario e di quella del coniuge, anche delle salme delle persone legate al concessionario da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e nei gradi di cui all'art. 74 e seguenti del Codice Civile. La tumulazione è consentita sulla base di richiesta scritta del concessionario o comunque di un avente titolo con dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che la salma ha diritto.
- 3) In riferimento alla lettera b) la tumulazione è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

ART. 52 - TUMULAZIONE IN CASI PARTICOLARI

- 1) La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, può essere consentita esclusivamente dal Dirigente, secondo criteri stabiliti con atto di Giunta, in presenza di richiesta scritta indirizzata al medesimo da parte del concessionario.
- 2) Le condizioni di eventuale "convivenza" nonché di particolare "benemeritenza" nei confronti dei concessionari devono essere accompagnate da apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 04.01.1968 n. 15 da parte del concessionario interessato, il quale si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato e della richiesta di sepoltura nei confronti del Comune e degli altri concessionari.

- 3) Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino contemplate nei singoli contratti di concessione o che comunque non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

ART. 53 - CONCESSIONE DI AREE A PIU' CONCESSIONARI

- 1) La concessione di aree per sepolture private può essere autorizzata anche a due o più famiglie, anche non parenti, che intendono riunirsi per la costruzione della tomba.
- 2) In tal caso, nell'atto di concessione devono essere fissate le rispettive quote d'uso, in proporzione alle quali potranno essere suddivisi anche gli oneri per le opere di manutenzione, ferma restando la responsabilità solidale, nei confronti del Comune.

ART. 54 - MANUTENZIONE DELLE TOMBE PRIVATE

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. Essa comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

ART. 55 - ESAURIMENTO LOCULI NELLE TOMBE PRIVATE

- 1) Quando i loculi di una tomba o cappella siano esauriti, gli aventi diritto hanno facoltà di rimuovere dagli stessi le salme tumulate da oltre 40 anni e completamente mineralizzate alla condizione che i resti mortali non perdano il diritto a rimanere tumulati nella stessa tomba.

ART. 56 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) In tali casi la concessione in essere verrà revocata con provvedimento del Dirigente e agli aventi diritto sarà assegnata, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, un'equivalente sepoltura possibilmente nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) La revoca deve essere espressamente dichiarata e notificata ai concessionari. Nel caso di irreperibilità degli stessi, l'atto di revoca dovrà essere collocato per un periodo di congrua durata, sull'area o sulla sepoltura, nonché all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio.
- 4) Le disposizioni sopracitate in ordine alla revoca si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni di manufatti costruiti dal Comune.

ART. 57 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Dirigente nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) nel caso in cui sia stato fissato un termine per la costruzione delle opere ed i concessionari non abbiano provveduto entro tale termine;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in grave stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba medesima previsti dall'art. 54 del presente regolamento;

- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, in caso di irreperibilità degli stessi si applicano le procedure previste dal terzo comma dell'art. 56 del presente regolamento
 - 3) In seguito a pronuncia di decadenza i concessionari non hanno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, né al rimborso di corrispettivi versati o tasse; il Sindaco disporrà, se del caso, il trasferimento delle salme o dei resti mortali rispettivamente in campo comune od ossario comune e il Comune potrà disporre pienamente e liberamente dell'area e del sepolcro costruito sull'area stessa, provvedendo eventualmente alla demolizione delle opere o al loro restauro.
 - 4) Le disposizioni sopracitate in ordine alla decadenza della concessione si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni di loculi e cellette ossario.

ART. 58 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili posti sulle tombe.
- 3) Alla scadenza del termine, se gli aventi causa non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti mortali, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune o nell'ossario comune.
- 4) Le norme sopracitate in tema di estinzione si applicano anche alle concessioni dei loculi e delle cellette ossario, in quanto compatibili.

CAPO IV - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CIMITERI

ART. 59 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

- 1) I lavori tecnici di costruzione, riparazione, restauro da eseguire nei cimiteri devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 3) Gli imprenditori dovranno munirsi di apposita e preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune, ogni qualvolta venga richiesta, previo esame della pratica. La ditta incaricata all'esecuzione dell'opera deve essere iscritta alla Camera di Commercio per tale categoria di lavori.
- 4) Tale autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

ART. 60 - ORARIO DI LAVORO

- 1) Nei giorni feriali gli operai potranno entrare nel cimitero solo nell'orario di apertura, non potendo permanere all'interno dei cimiteri nelle ore di chiusura.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscersi in via eccezionale dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) Nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

ART. 61 - ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) I privati concessionari durante la costruzione di opere di loro interesse potranno, previa autorizzazione e se il luogo lo permetterà, occupare ad uso di deposito di materiale un'area limitrofa che sarà loro indicata dal custode. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o ad altro luogo indicato, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 4) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e tutti i materiali occorrenti devono essere introdotti nel cimitero pronti per essere messi in opera immediatamente.
- 5) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 6) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 62 - PERSONALE DELLE IMPRESE

- 1) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è tenuto al rispetto delle norme del presente regolamento.
- 2) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o attività comunque censurabili.

ART. 63 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) I lavori di costruzione nei cimiteri devono eseguirsi con sollecito; in particolare le opere di costruzione delle tombe private devono eseguirsi nel termine previsto nell'atto di concessione.
- 2) I lavori dovranno essere condotti in modo da non recare comunque danni, guasti ed ingombri ingiustificati nelle immediate adiacenze del cantiere.

ART. 64 - RESPONSABILITA' ED ONERI DEI CONCESSIONARI

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
- 2) I concessionari delle sepolture private devono corrispondere per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle tombe e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui i lavori relativi comportino l'allacciamento all'impianto elettrico e/o idrico gestito dal Comune, gli oneri conseguenti al Comune stesso.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 65 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 1) Le esumazioni ed estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:
sono ordinarie quando vengono eseguite su ordine del Comune per scadenza del periodo di interro o delle concessioni cimiteriali; sono straordinarie quando hanno luogo, sia per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sia a richiesta degli interessati, prima che siano decorsi dieci anni dal seppellimento delle salme per le inumazioni e prima della scadenza delle concessioni per le tumulazioni.
- 2) Ogni operazione di esumazione e di estumulazione viene annotata nei propri registri dall'addetto alla custodia dei cimiteri.
- 3) I feretri sono esumati ed estumulati a cura degli operatori cimiteriali sotto la sorveglianza dell'addetto alla custodia dei cimiteri e dietro mandato rilasciato dall'ufficio di Stato Civile. E' assolutamente proibita l'apertura dei feretri in ogni altro caso.
- 4) Annualmente, con congruo anticipo, viene effettuata dall'ufficio di Stato Civile una revisione dei registri cimiteriali per individuare le concessioni di loculi prossime alla scadenza.

ART. 66 - ESUMAZIONI ORDINARIE

- 1) Le esumazioni ordinarie vengono eseguite, decorso il decennio di inumazione, sotto la responsabilità del custode del cimitero, a seconda del fabbisogno, affinché sia possibile effettuare il turno di rotazione nei campi.
- 2) In caso di completa scheletrizzazione si procede alla raccolta dei resti mortali, i quali vengono depositati nell'ossario comune, salvo sia richiesto il loro collocamento in sepoltura privata previa raccolta delle ossa in cassetta di zinco.
In caso di non completa scheletrizzazione la salma deve permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere per un periodo di cinque anni se non si ricorre a sostanze biodegradanti, di due anni se si ricorre all'impiego di sostanze biodegradanti, come previsto dal paragrafo 2 della Circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10.
Nei casi particolari qui non contemplati sono comunque consentiti per i resti mortali tutti i trattamenti previsti dal D.P.R. 285/90 e dalla Circolare del Ministero della Sanità sopracitata.
- 3) In ogni caso di esumazione ordinaria dovrà essere data notizia agli interessati, con congruo anticipo, mediante avviso da esporre nel cimitero ed eventualmente sulla tomba da esumare. Copia del medesimo avviso risulterà agli atti dell'ufficio di Stato Civile.
- 4) E' in facoltà degli aventi titolo presenziare alle operazioni, che si svolgeranno preferibilmente senza la presenza di pubblico.

ART. 67 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

- 1) Le esumazioni straordinarie si eseguono:
 - a) in base a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari, in seguito ad autorizzazione del competente Responsabile di Servizio e alla presenza del medico igienista.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90, quindi soltanto nei mesi da ottobre ad aprile compresi, salvo quando siano disposte dall'Autorità Giudiziaria.

- 3) Le autorizzazioni di cui alla lettera b) non potranno essere concesse per le salme di persone decedute per malattia infettiva contagiosa, se non sono trascorsi almeno due anni dalla sepoltura e alla condizione che il medico igienista dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 68 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

- 1) Le estumulazioni ordinarie sono disposte al termine del periodo della concessione cimiteriale, salvo che gli interessati non provvedano al rinnovo della stessa concessione.
- 2) In caso di completa scheletrizzazione su parere del medico igienista i resti mortali vengono raccolti e depositati nell'ossario comune o in apposita celletta ossario, se gli aventi causa scelgono una sepoltura privata.
Nel caso di non completa scheletrizzazione la salma, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 285/90, deve essere avviata ad inumazione in campo comune per un periodo di almeno cinque anni previa apertura della cassa di zinco, oppure anche con sostituzione del feretro originario con un contenitore in materiale biodegradabile e con eventuale addizione di sostanze biodegradanti.
E' altresì consentita, a richiesta dei familiari, la ritumulazione nella stessa sepoltura per un periodo di dieci anni, previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro se prescritto dal medico igienista che sovraintende alle operazioni cimiteriali, come previsto dal paragrafo 3 della Circolare del Ministero della Sanità 31.7.98, n. 10 ed è consentito aggiungere al resto mortale sostanze biodegradanti. Le spese relative all'eventuale rifascio del feretro, alla ritumulazione e successiva posa lapide, nonché le spese di rinnovo della concessione sono a carico degli aventi causa. La ritumulazione viene consentita solo nei cimiteri in cui non vi sia carenza di loculi.
Nei casi particolari non contemplati dal presente articolo sono comunque consentiti per i resti mortali tutti i trattamenti previsti nel D.P.R. 285/90 e nella Circolare del Ministero della Sanità sopracitata.
- 3) In ogni caso di estumulazione ordinaria, con congruo anticipo, dovrà essere data notizia agli aventi causa nelle modalità previste dal comma 3 dell'art. 66 del presente regolamento.
- 4) E' in facoltà degli aventi titolo presenziare alle operazioni, che si svolgeranno preferibilmente senza la presenza di pubblico.

ART. 69 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

- 1) Le estumulazioni straordinarie si eseguono:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria, in qualunque mese dell'anno;
 - b) in seguito a richiesta dei familiari.
- 2) Nei casi di cui alla lett. b) può essere autorizzata dal competente Responsabile di Servizio, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il medico igienista constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora il medico igienista constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione della cassa a spese degli aventi titolo. Gli aventi causa possono presenziare alle operazioni.

ART. 70 - SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 1) Il Comune provvede ad eseguire d'ufficio le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, collocando i resti mortali nell'ossario comune, nei casi in cui non si presenti alcun familiare dell'estinto e non sia stato possibile reperire alcun parente avente causa.

- 2) Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie sono a pagamento per l'utente; il Comune si assume le spese nei casi in cui non si presenti alcun familiare dell'estinto e non sia stato possibile reperire alcun parente avente causa.

ART. 71 - RACCOLTA RESTI MORTALI

- 1) I resti mortali esumati ed estumulati, prima di essere eventualmente collocati previa domanda degli aventi diritto in una celletta ossario, loculo o tomba in concessione, devono essere raccolti nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 72 - REATO DI VILIPENDIO DI CADAVERE

- 1) Ai sensi dell'art. 87 del sopra citato D.P.R. n. 285/90 è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori ai feretri.
- 2) L'addetto alla custodia dei cimiteri è tenuto a denunciare al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni che diano adito al sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 73 - MATERIALI ED OPERE INSTALLATE SULLE SEPOLTURE

- 1) Salvo che gli aventi diritto non facciano domanda di conservare a loro disposizione i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni ed estumulazioni, queste passano di proprietà del Comune; i ricordi strettamente personali che erano collocati sulle tombe possono essere, a richiesta, concessi alle famiglie.

ART. 74 - RINVENIMENTO DI OGGETTI PREZIOSI O RICORDI PERSONALI

- 1) Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o comunque prima che sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo e della consegna viene fatto processo verbale.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti devono essere consegnati al custode che provvederà a tenerli a disposizione dei familiari per un periodo di dodici mesi; qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI - CREMAZIONE

ART. 75 – CREMAZIONE (**abrogato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)

ART. 76 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE (**abrogato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)

ART. 77 - URNE CINERARIE (**abrogato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)

ART. 78 - COLLOCAZIONE DELLE URNE (**abrogato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)

ART. 79 - CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA (**abrogato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)

TITOLO III

CAPO I - POLIZIA E CUSTODIA DEI CIMITERI

ART. 80 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco: tale orario viene esposto all'ingresso del cimitero.
- 2) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico dieci minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 81 - ACCESSO NEI CIMITERI

- 1) Ad eccezione dei carri funebri e dei mezzi speciali per invalidi, nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di accattonaggio o di commercio;
 - d) ai fanciulli di età inferiore ad anni sei, quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) alle persone che portano strumenti musicali, armi da caccia, attrezzi per lo sport, da lavoro, ecc.

ART. 82 - PERSONALE DEI CIMITERI

- 1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) ad indossare un'abbigliamento decoroso e consono alla natura del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno dei cimiteri;
 - c) trattenere per sé cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 83 - ATTI E COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e nella fattispecie:
 - a) fumare, tenere un comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) introdurre oggetti indecorosi;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, tombe altrui, scrivere sulle lapidi o sui muri, insudiciare o calpestare le tombe;
 - f) affiggere avvisi, quadri, vendere oggetti all'interno del cimitero, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - l) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei.
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto od offensivo verso il culto dei morti e chi contravvenisse alle prescrizioni sopra indicate, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 84 - SERVIZIO DI CUSTODIA

- 1) Il servizio di custodia, previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, è assicurato da un addetto alla custodia dei cimiteri, il quale è nominato alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al vigente regolamento organico del Comune.
- 2) Il custode ha l'obbligo dell'alloggio presso il cimitero del capoluogo al quale provvede il Comune.
- 3) Egli segue le direttive dell'ufficio di Stato Civile, per quanto concerne il servizio dei funerali e delle operazioni cimiteriali, e del medico igienista dell'AUSL competente per territorio, per quanto riguarda l'igiene nei cimiteri.
- 4) L'addetto alla custodia, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, nonché del rispetto delle norme previste dal D.P.R. n. 285/90.

ART. 85 - ATTRIBUZIONI DEL CUSTODE

- 1) Le attribuzioni del custode dei cimiteri sono le seguenti:
 - a) egli ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni al seppellimento e i documenti relativi al trasporto delle salme e dei resti mortali, salvo consegna successiva all'ufficiale dello Stato Civile;
 - b) provvede alla regolare registrazione, secondo le modalità previste dall'art. 52 del D.P.R. 285/90, di tutte le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, nonché trasferimenti di salme all'interno dei cimiteri: i registri, tenuti dal custode in doppio esemplare e vidimati dal Sindaco, dovranno poi essere confrontati con i registri cimiteriali tenuti presso l'ufficio di Stato Civile ed essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo; un esemplare dei registri dovrà essere depositato alla fine di ogni anno presso l'ufficio di Stato Civile, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
 - c) custodisce le chiavi d'ingresso del cimitero e dei locali annessi e deve provvedere all'apertura e chiusura del cimitero del capoluogo tutti i giorni dell'anno comprese le festività ad eccezione del periodo di congedo per ferie;
 - d) è tenuto alla sorveglianza del personale del cimitero, sia quello comunale che il personale di eventuale ditta concessionaria;
 - e) deve assistere ad ogni tumulazione o inumazione, nonché a tutte le operazioni cimiteriali;
 - f) deve segnalare al Comune i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie, sia alle proprietà comunali che alle concessioni private;

- g) deve sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione e custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- h) offre le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria da svolgere, eventualmente, nel Comune ed assiste ai recuperi per morti accidentali avvenute sul territorio comunale;
- i) sovrintende in generale alla pulizia del cimitero e vigila sull'ordinaria manutenzione delle opere in muratura di proprietà comunale;
- l) provvede alla regolare disposizione delle fosse, cippi, croci e decide, a seconda delle necessità, in ordine alle esumazioni ordinarie nei campi comuni;
- m) avvisa il medico igienista competente per tutte quelle necessità che si presentassero in materia igienico-sanitaria, seguendo le direttive impartite da quest'ultimo;
- n) vieta il collocamento di lapidi, copritomba non regolamentari;
- o) vigila in generale sui cimiteri e sulle operazioni cimiteriali;
- p) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali si possa configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 86 - SANZIONI

- 1) La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603, e degli artt. 32 e 113 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 87 - PROVVEDIMENTI URGENTI

- 1) Sentito il parere del medico igienista dell'AUSL competente, il Comune può adottare ogni provvedimento, nel rispetto della legge, che ritiene urgente ed indispensabile per il funzionamento del servizio di polizia mortuaria.
- 2) In casi particolari non previsti dal presente regolamento, sempre in conformità con le disposizioni di legge, l'Amministrazione Comunale deciderà caso per caso.

ART. 88 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Sono fatti salvi i diritti d'uso di sepolture private ottenuti in base a norme dei regolamenti precedenti, purché comprovati da atti e documenti ufficiali validi.
- 3) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 89 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME

- 1) Le disposizioni del presente atto devono essere interpretate alla luce del disposto del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed eventuali successive modificazioni, della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, della Circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998, n. 10, nonché della Legge Regionale Emilia Romagna 29/07/2004, n. 19 e del Regolamento Regionale Emilia Romagna 23 maggio 2006, n. 4.
- 2) Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel citato D.P.R. n. 285/90 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, nonché nella sopracitata normativa regionale in materia di polizia mortuaria.

ART. 90 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dall'art. 84 dello Statuto del Comune.
- 2) Con la sua entrata in vigore viene abrogato il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 376 in data 10/12/1954 e successive modificazioni.
- 3) Sono altresì abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia mortuaria contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - COMPETENZE	2
ART. 3 - SERVIZI CIMITERIALI	2
ART. 4 - RESPONSABILITA'	2
ART. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	3
ART. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	3
CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	4
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI MORTE	4
ART. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	4
ART. 9 - ACCERTAMENTO NECROSCOPICO	4
ART. 10 - NULLA – OSTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	5
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	6
ART. 11 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	6
ART. 12 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	6
ART. 13 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	6
CAPO IV - FERETRI	7
ART. 14 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	7
ART. 15 - FERETRI	7
ART. 16 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	8
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 17 - TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 18 - ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 19 - ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI	9
ART. 20 - MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO	9
ART. 21 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA	10
ART. 22 - TRASPORTO DI SALME DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE E PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'	10
ART. 23 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	10
ART. 24 - TRASPORTO DI RESTI MORTALI E CENERI	11
ART. 25 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	11
TITOLO II	12
CAPO I - CIMITERI	12
ART. 26 - CIMITERI COMUNALI	12
ART. 27 - RICEVIMENTO SALME NEI CIMITERI	12
ART. 28 - SPAZI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	12
ART. 29 - DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE SALME	13
CAPO II - INUMAZIONE	14
ART. 30 - SEPOLTURE PER INUMAZIONE	14
ART. 31 - CAMPI COMUNI	14
ART. 32 - MODALITA' DI INUMAZIONE	14
ART. 33 - CARATTERISTICHE DELLE FOSSE	14
ART. 34 - CIPPI, LAPIDI E COPRITOMBA SULLE FOSSE A TERRA	14
CAPO III	16
Sezione I - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE	16
ART. 35 - SEPOLTURE PRIVATE	16
ART. 36 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	16

ART. 37 - RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI.....	16
Sezione II - CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE: LOCULI E CELLETTE.....	17
ART. 38 - ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	17
ART. 39 - CONCESSIONI CIMITERIALI.....	17
ART. 40 - DIRITTO ALLA TUMULAZIONE	17
ART. 41 - DURATA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO.....	17
ART. 42 - TARIFFA DI CONCESSIONE LOCULI.....	18
ART. 43 - RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE. Errore. Il segnalibro non è definito.	
ART. 44 - RETROCESSIONE DA CONCESSIONE DI LOCULO A PERPETUITA'	19
ART. 45 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI LOCULI.....	19
ART. 46 - LAPIDI	19
Sezione III - SEPOLTURE COSTRUITE DAI PRIVATI SU AREE AVUTE IN CONCESSIONE	20
ART. 47 - CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE	20
ART. 48 - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI AREE	20
ART. 49 - PROGETTI DI COSTRUZIONE E COLLAUDI.....	20
ART. 50 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI TOMBE PRIVATE	21
ART. 51 - AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA	21
ART. 52 - TUMULAZIONE IN CASI PARTICOLARI	21
ART. 53 - CONCESSIONE DI AREE A PIU' CONCESSIONARI.....	22
ART. 54 - MANUTENZIONE DELLE TOMBE PRIVATE	22
ART. 55 - ESAURIMENTO LOCULI NELLE TOMBE PRIVATE	22
ART. 56 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	22
ART. 57 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	22
ART. 58 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	23
CAPO IV - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CIMITERI	24
ART. 59 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI.....	24
ART. 60 - ORARIO DI LAVORO	24
ART. 61 - ESECUZIONE DEI LAVORI	24
ART. 62 - PERSONALE DELLE IMPRESE.....	25
ART. 63 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	25
ART. 64 - RESPONSABILITA' ED ONERI DEI CONCESSIONARI.....	25
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	26
ART. 65 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	26
ART. 66 - ESUMAZIONI ORDINARIE	26
ART. 67 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	26
ART. 68 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE	27
ART. 69 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	27
ART. 70 - SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	27
ART. 71 - RACCOLTA RESTI MORTALI.....	28
ART. 72 - REATO DI VILIPENDIO DI CADAVERE.....	28
ART. 73 - MATERIALI ED OPERE INSTALLATE SULLE SEPOLTURE.....	28
ART. 74 - RINVENIMENTO DI OGGETTI PREZIOSI O RICORDI PERSONALI	28
CAPO VI - CREMAZIONE.....	29
ART. 75 – CREMAZIONE (abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)	29

ART. 76 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE (abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti).....	29
ART. 77 - URNE CINERARIE	29
(abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)	29
ART. 78 - COLLOCAZIONE DELLE URNE	29
(abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)	29
ART. 79 - CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA	29
(abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/11/2007 di approvazione del Regolamento Comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti)	29
TITOLO III	30
CAPO I - POLIZIA E CUSTODIA DEI CIMITERI	30
ART. 80 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI.....	30
ART. 81 - ACCESSO NEI CIMITERI	30
ART. 82 - PERSONALE DEI CIMITERI	30
ART. 83 - ATTI E COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	30
ART. 84 - SERVIZIO DI CUSTODIA	31
ART. 85 - ATTRIBUZIONI DEL CUSTODE	31
CAPO II - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	33
ART. 86 - SANZIONI.....	33
ART. 87 - PROVVEDIMENTI URGENTI	33
ART. 88 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI.....	33
ART. 89 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME	33
ART. 90 - ENTRATA IN VIGORE.....	33